

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2008

## relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania

[notificata con il numero C(2008) 6026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/795/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 18, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell'influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità, in genere, causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma anche gli esseri umani, in determinate circostanze, possono subire l'infezione, benché tale rischio sia in genere limitato.
- (3) In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli e ai volatili selvatici. La malattia può

quindi diffondersi da uno Stato membro ad un altro come pure a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti e la migrazione dei volatili selvatici.

- (4) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE <sup>(4)</sup> stabilisce misure di lotta contro le forme di influenza aviaria a bassa e ad alta patogenicità. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
- (5) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e che abroga la decisione 2006/135/CE <sup>(5)</sup>, stabilisce misure di protezione supplementari da applicarsi in uno Stato membro interessato dal virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 al fine di prevenire la diffusione della malattia, tenendo conto della specifica epidemiologia di quel determinato ceppo virale.
- (6) L'articolo 4 della decisione 2006/415/CE dispone che, non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, lo Stato membro interessato istituisca un'area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza (area A) e un'area a basso rischio, che separa l'area A dalle parti dello Stato membro interessato esenti dalla malattia (area B). Tali aree sono elencate nell'allegato di detta decisione.
- (7) La Germania ha comunicato alla Commissione la comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sul suo territorio e ha adottato le misure appropriate di cui alla decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

- (8) La Commissione ha esaminato tali misure di protezione in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente dello Stato membro interessato si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo in cui è stato confermato il focolaio.
- (9) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi intracomunitari ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire tempestivamente a livello comunitario un elenco delle aree A e B della Germania.
- (10) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare nella presente decisione le aree A e B della Germania in cui vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE, come pure determinare la durata di tale regionalizzazione.
- (11) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure provvisorie di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

*Articolo 2*

1. L'area indicata nella parte A dell'allegato della presente decisione è considerata area ad alto rischio («area A»), come definita nell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/415/CE.

2. L'area indicata nella parte B dell'allegato della presente decisione è considerata area a basso rischio («area B»), come definita nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2008.

*Per la Commissione*

Androulla VASSILIOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## PARTE A

Area A quale definita nell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/415/CE:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
DE	GERMANIA	Görlitz 14292	Görlitz Markersdorf Schöpstal Königshain Reichenbach/O.L. Sohland a. Rotstein Bernstadt a. d. Eigen Schönau-Berzdorf a. d. Eigen Kodersdorf Vierkirchen Waldhufen	8.11.2008

## PARTE B

Area B quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2006/415/CE:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
DE	GERMANIA	Görlitz 14292	Neißeau Horka Niesky Quitzdorf am See Hohendubrau Kittlitz Löbau Rosenbach Berthelsdorf Großhennersdorf Schlegel Ostritz	8.11.2008
		Bautzen 14272	Weißenberg	